



# COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 34 del 03/10/2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC - IMU MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì tre del mese di ottobre alle ore 09:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Angelo Micele il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCATIGNA TOMMASO	X	
2	ANTONELLI CLAUDIO	X	
3	CONVERTINI GIUSI	X	
4	SANTORO MARTINO	X	
5	PALMISANO ANGELO	X	
6	DE GIUSEPPE MICHELE	X	
7	MICELE ANGELO	X	
8	LA GHEZZA ANTONIO	X	
9	GRASSI ANTONIO	X	
10	VALENTINI ANGELO	X	
11	LEO SALVATORE	X	
12	SPECIALE VITANTONIO	X	
13	DE MICHELE VITTORIO	X	
14	SMALTINO VITTORINO	X	
15	CASAVOLA FELICE	X	
16	AMATI UBALDO	X	
17	CISTERNINO FRANCESCA PAOLA	X	

PRESENTI: 17

ASSENTI: :0

Partecipa Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **VALENTINI ANGELO, LEO SALVATORE, SMALTINO VITTORINO**

## **OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC - IMU MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere La Ghezza A. che relaziona, così come riportato nella discussione allegata.

Durante la relazione illustrativa, il Consigliere La Ghezza A. fa presente che all'art. 12, comma 3, del regolamento si propone di modificare gli ultimi due capoversi. Su tale proposta si apre un ampio dibattito e, al fine di concordare un emendamento unitario, i lavori consiliari vengono sospesi alle ore 11.15 e, alla ripresa dei lavori ore 11.54, il Presidente legge l'emendamento costituito dalla modifica agli ultimi 2 capoversi del comma 3, dell'art. 12 che di seguito si riporta:

***“Per gli anni successivi all'anno di imposta 2014, le nuove istanze, corredate dagli estremi di avverta registrazione dell'atto di comodato, devono pervenire entro il 31 maggio, ovvero entro il 30 novembre se il beneficio è stato acquisito nel secondo semestre;***

***Il contribuente è tenuto a comunicare, tramite apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio, la perdita dei requisiti idonei per tale beneficio entro le date fissate per legge relative alle scadenze IMU;”.***

Durante la discussione si allontana il Consigliere Casavola F..

Si pone in votazione, in forma palese e per alzata di mano, il precedente emendamento e si ottiene da parte dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti l'unanimità dei voti favorevoli.

Rientra il Consigliere Casavola F..

Si procede alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, sull'intero provvedimento e si ottiene da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti l'unanimità dei voti favorevoli.

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività dell'argomento e si ottiene il medesimo risultato.

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.* I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** le leggi vigenti in materia le quali dispongono il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), nel caso in oggetto dell'imposta municipale propria (IMU), avente esclusiva natura patrimoniale;

**VISTA** la precedente propria deliberazione n. 25 del 23/07/2014 con la quale si approvava il regolamento per l'Imposta Comunale IUC riferita all'IMU, che risulta regolarmente inviata al MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti i contribuenti su scala nazionale;

**CONSIDERATO** che la difficile applicazione ed interpretazione della Legge 147/2013 e tutte le modifiche ed integrazioni e soppressioni alla stessa intervenute successivamente, e non da ultimo le criticità fatte rilevare anche dall'Ufficio Tributi nell'operare in merito alla nuova imposta IUC, relativamente alla IMU, hanno reso necessario proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di

alcune modifiche, integrazioni e precisazioni al regolamento, già approvato con propria deliberazione n. 25 del 23/07/2014. Ciò al fine di semplificare il rapporto tributario con i cittadini i quali, peraltro, hanno evidenziato alcune problematiche e criticità di detta norma, che in sede di prima applicazione ha determinato una serie di contraddizioni ed incongruenze rispetto a quanto già riconosciuto nel tempo sotto forma di agevolazioni, che avrebbero creato disparità di trattamento fra i cittadini stessi.

**RITENUTO** opportuno, per tali ragioni, rivedere alcune particolari situazioni che non potevano essere previste dalla norma generale, in presenza di multiformi casistiche, si propone al Consiglio Comunale di valutare le seguenti modifiche:

#### ART. 12 IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

All'art. 12 si integra il comma 1), lett. c), inserendo, dopo le parole "... territorio nazionale," le parole "iscritti all'AIRE di questo Comune, " e viene aggiunto il comma 3), come di seguito riportato:

3) *Il beneficio in oggetto è riconosciuto per il 2014 limitatamente al secondo semestre in deroga a quanto previsto al successivo art.19 esonerando il contribuente dall'obbligo dell'eventuale conguaglio su quanto versato in acconto.*

*Per semplificare il rapporto con i cittadini l'Ufficio metterà a disposizione apposito modello-richiesta, da presentare entro e non oltre il 25 novembre 2014. Tale istanza sarà ritenuta perfezionata, limitatamente alla annualità 2014, con la trasmissione degli estremi di registrazione dell'atto di comodato entro il 15 dicembre 2014. La mancata trasmissione degli estremi di registrazione nei suddetti termini, sarà causa di inammissibilità del beneficio.*

*Per gli anni successivi all'anno di imposta 2014 le istanze, corredate dagli estremi di avvenuta registrazione dell'atto di comodato regolarmente registrato, devono pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno precedente le scadenze fissate per legge per i pagamenti IMU.*

*Tale beneficio sarà considerato valido, anche per gli anni successivi, a condizione che entro e non oltre il termine fissato per il pagamento della prima rata, sia trasmesso all'Ufficio, autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno permesso tale riconoscimento per l'anno precedente;*

**TENUTO CONTO** che, la Commissione Bilancio ha preso atto dello schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), con verbale n. 7 del 18 settembre 2014 e n. 8 del 23 settembre 2014;

**RICHIAMATO** il vigente Statuto comunale in merito alle proprie competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi e contabile reso dal responsabile del settore economico finanziario;

**VISTO** l'esito della votazione sopra riportato;

#### DELIBERA

1. **DI APPORTARE** al regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", che nel caso in oggetto disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU), le integrazioni e modifiche riportate in parte narrativa, a seguito delle quali l'art. 12 viene così riformulato:

#### ART. 12 IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1) E' equiparata all'abitazione principale, così come disciplinato dal comma 2, dell'art. 13 del "Decreto Monti", l'unità immobiliare:

a) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita, risultante in catasto, non eccedente il valore di € 500.

Nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è concessa ad una sola di esse;

b) l'unica unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che spostano la residenza in Istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente;

c) l'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale **iscritti all'AIRE di questo Comune**;

d) l'unica unità immobiliare posseduta dal personale dipendente del comparto sicurezza così come disposto espressamente dall'art. 2, co. 5 del dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013;

in ogni caso l'equiparazione sarà possibile a condizione che gli immobili risultino non locate.

2) Sono, inoltre, equiparati all'abitazione principale le unità immobiliari:

a) adibiti a civili abitazioni destinati ad alloggi sociali(IACP);

b) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) gli immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa purché adibiti ad abitazioni principali;

3) **Il beneficio in oggetto è riconosciuto per il 2014 limitatamente al secondo semestre in deroga a quanto previsto al successivo art.19 esonerando il contribuente dall'obbligo dell'eventuale conguaglio su quanto versato in acconto.**

**Per semplificare il rapporto con i cittadini l'Ufficio metterà a disposizione apposito modello-richiesta, da presentare entro e non oltre il 25 novembre 2014. Tale istanza sarà ritenuta perfezionata, limitatamente alla annualità 2014, con la trasmissione degli estremi di registrazione dell'atto di comodato entro il 15 dicembre 2014. La mancata trasmissione degli estremi di registrazione nei suddetti termini, sarà causa di inammissibilità del beneficio.**

**Per gli anni successivi all'anno di imposta 2014, le nuove istanze, corredate dagli estremi di avverta registrazione dell'atto di comodato, devono pervenire entro il 31 maggio, ovvero entro il 30 novembre se il beneficio è stato acquisito nel secondo semestre.**

**Il contribuente è tenuto a comunicare, tramite apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio, la perdita dei requisiti idonei per tale beneficio entro le date fissate per legge relative alle scadenze IMU.**

2. **DI STABILIRE** che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo il precedente regolamento IMU, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

5. **DI DICHIARARE**, in base all'esito della votazione sopra riportato, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267 del 2000 e ss.mm. e ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Angelo Micele

Il Segretario Generale  
Giacomo Vito Epifani